

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## LXXIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (4486) . . . . .	698	CAIATI ed altri: Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. (4439) . . . . .	715
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
DE COCCI: Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (2048) . . . . .	698	BUFFONE ed altri: Trasferimento in servizio permanente del capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo. (4439) . . . . .	715
PRESIDENTE . . . . .	698, 700, 701, 704, 707, 709, 710, 711	PRESIDENTE . . . . .	715, 716
BUFFONE, <i>Relatore sul disegno di legge n. 4486</i> . . . . .	698, 700	FORNALE, <i>Relatore sulla proposta di legge n. 4439</i> . . . . .	715, 716
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore sulla proposta di legge n. 2048</i> . . . . .	700, 704, 707	GUERRIERI FILIPPO, <i>Relatore sulla proposta di legge n. 2819</i> . . . . .	715
CUTTITTA . . . . .	701, 709, 710, 711	GUADALUPI . . . . .	716
MONASTERIO . . . . .	703, 708, 710, 711	CLOCCHIATTI . . . . .	716
LENOCI . . . . .	703	ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	716
DURAND DE LA PENNE . . . . .	704, 710	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	704, 707, 708	DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali. (4157) . . . . .	717
GUADALUPI . . . . .	707, 708, 709	PRESIDENTE . . . . .	717, 718
BOLDRINI . . . . .	709	FORNALE, <i>Relatore</i> . . . . .	717
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i> . . . . .	718
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (4477) . . . . .	711	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	711, 712, 715	CURTI AURELIO: Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva. (3461) . . . . .	718
BUFFONE, <i>Relatore</i> . . . . .	711	PRESIDENTE . . . . .	718, 719
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	715	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	718, 719

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

	PAG.
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i> . . . . .	718
GUADALUPI . . . . .	719
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	719

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4486); e della proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocci: Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei corpi di polizia », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci concernente: « Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Invito l'onorevole Buffone a riferire alla Commissione sul disegno di legge di cui è relatore.

BUFFONE, *Relatore sul disegno di legge n. 4486*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Nei giorni scorsi la V Commissione permanente del Senato ha approvato le nuove norme relative al trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Ciò, in relazione ai miglioramenti economici previsti dal 1° gennaio 1963, per i dipendenti dell'Amministrazione civile dello Stato.

Anche per le Forze armate, quindi, si è provveduto all'adeguamento del trattamento economico del personale.

Durante la discussione in Senato del provvedimento ora al nostro esame sono state introdotte alcune modificazioni al progetto di legge predisposto dal Governo. Nel suo testo originario il disegno di legge prevedeva infatti un minore impegno di spesa, rispetto

al testo che noi, ora, ci apprestiamo ad esaminare e confido ad approvare.

Debbo dire subito che non su tutti i punti del nuovo testo sottoposto al nostro esame, questa Commissione Difesa, e il relatore in particolare, potrebbero consentire.

Infatti, per quanto riguarda gli ufficiali, è stato previsto un adeguamento del trattamento economico a quello del personale civile dell'Amministrazione dello Stato, mantenendo salva l'indennità militare speciale. Per quanto riguarda, invece, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, il provvedimento lascia qualche perplessità. Infatti, volendo fare un parametro con il personale civile, questo personale militare riesce a raggiungere il trattamento riservato ai pari grado appartenenti al personale civile solo attraverso l'annullamento dell'indennità militare speciale o di servizio speciale ad esso spettante.

Con questo provvedimento, all'articolo 3, viene aumentata la misura dell'indennità militare speciale che viene concessa, all'articolo 4, anche a sottufficiali delle tre Forze armate: Esercito, Marina e Aeronautica.

Se però esaminiamo comparativamente la retribuzione del personale civile dello Stato — dopo gli aumenti recentemente concessi — e quella che spetterà al personale militare quando questo provvedimento entrerà in vigore, vediamo che per raggiungere il trattamento economico riservato ai pari grado del personale civile dobbiamo anche includere l'indennità militare speciale, annullando così quella che è sempre stata, in passato, una indennità considerata a parte, in rapporto, appunto, alle particolari attribuzioni dei corpi di polizia.

Già in altre occasioni ebbi a dimostrare in questa sede come l'indennità militare speciale e l'indennità di servizio speciale siano virtualmente destinate a compensare, per così dire, i rischi maggiori che il personale che ne gode affronta nell'espletamento del proprio servizio, senza limitazioni di orario né compenso per lavoro straordinario.

Mi preme qui formulare queste considerazioni che, peraltro, non vogliono essere di critica verso il Ministro della difesa, che ha presentato questo disegno di legge: noi tutti sappiamo con quale impegno e quale dedizione si è dedicato a questo problema cercando di superare, appunto, le difficoltà fraposte dal Ministero del tesoro.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Giova anche ricordare che noi dobbiamo, nel quadro generale, guardare in particolare alle aspettative di una categoria che non tende a far molto rumore con scioperi e con altre manifestazioni del genere, ma si affida serenamente alla sensibilità politica del Governo e del Parlamento.

Ora, se noi consideriamo l'impegno di spesa che il Governo affronta attraverso la emanazione di questo provvedimento non vi è dubbio che dobbiamo essere soddisfatti. Ma dobbiamo anche rilevare che il mancato scatto del coefficiente per le forze di polizia — carabinieri, guardie di finanza, ecc. — porta ad una situazione difficilissima, in quanto i coefficienti di stipendio del carabiniere, dell'agente di custodia, dell'agente di pubblica sicurezza, dell'agente del Corpo della guardia di finanza sono al di sotto di quelli del personale civile aventi le più basse qualifiche.

Ora, per quanto riguarda il servizio che svolge, per le sue attribuzioni, per le responsabilità che gli competono, non vi è dubbio che un carabiniere, un agente di pubblica sicurezza, eserciti una funzione di più alta dignità che non l'ultimo inserviente dell'Amministrazione civile.

Ma, a quanto mi risulta, so che l'onorevole Ministro Andreotti ha da tempo impostato questo problema con il Ministro dell'interno, per vedere di risolvere finalmente questa annosa questione, elevando di alcuni punti il coefficiente iniziale di stipendio. Ciò costituirebbe certamente un'opera di giustizia, tenendo anche presente che qualche tempo fa gli ufficiali hanno ottenuto uno slittamento di coefficiente rispetto al personale civile.

L'articolo 5 del provvedimento al nostro esame stabilisce poi che qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza, ecc. — non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, ecc. — la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

Quindi, con questo articolo 5 si dà ai sottufficiali la possibilità di raggiungere gli emolumenti stabiliti per il personale civile. Resta però il fatto — ed io vorrei pregare l'onorevole Ministro della Difesa di voler con-

siderarlo, per trarne l'impegno a far sì che, nella sede opportuna, venga risolto il problema! — che per raggiungere il trattamento economico del personale civile di pari grado occorre conglobare anche l'indennità militare speciale.

Occorre peraltro rilevare che l'indennità militare speciale è pensionabile. Conseguenza del suo aumento sarà quindi un miglioramento del trattamento di quiescenza.

Inoltre, al personale delle categorie contemplate agli articoli 3 e 4 del provvedimento e che sia cessato dal servizio, viene attribuito un assegno temporaneo che per il maresciallo è di lire 7.200; per il brigadiere, vicebrigadiere e gradi corrispondenti, di lire 5.600; per l'appuntato, il carabiniere e gradi corrispondenti, di lire 5.000.

Ora, ciò comporta veramente un impegno di spesa notevole.

Quelli fra noi che nella prossima legislatura faranno parte di questa Commissione dovranno affrontare a fondo quello che è e rimane il problema centrale: l'elevazione del coefficiente base. Soltanto così noi porteremo un po' di tranquillità nell'animo degli interessati. Non dimentichiamo che il personale in servizio, cumulando una serie di indennità particolari, come quella di alloggio, ad esempio, ancora può resistere. Ma, il giorno in cui è in quiescenza, viene a perdere d'un colpo più dei due terzi della retribuzione, appunto perché la pensione è liquidata sullo stipendio base. Esso viene a trovarsi così davanti a un vero e proprio dramma.

Noi ci rendiamo conto di questa situazione e, però, ci rendiamo anche conto del notevole sforzo compiuto dal Governo con questo provvedimento, dato l'enorme impegno di spesa che esso comporta. In esso vediamo apparire lo sforzo del Ministero della difesa per cercare di reperire nelle pieghe del proprio bilancio, e qualche volta incidendo anche nel vivo della materia economica del Ministero stesso, i mezzi necessari per la copertura della spesa che conseguirà al provvedimento stesso.

Concludendo, invito gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, anche se sussistano i problemi di cui ho accennato, e di rinunciare quindi a presentare emendamenti.

Posso comunicare alla Commissione che durante l'esame di questo provvedimento presso la V Commissione Bilancio della Camera, ho prospettato la necessità di appor-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

tare alcune modificazioni a questo provvedimento. Mi è stato però risposto in modo chiaro che non vi è alcuna possibilità di aumentare gli stanziamenti e, anzi, vi è qualche motivo di preoccupazione in ordine alle reali disponibilità dei fondi cui attingere.

Tuttavia, i Ministeri della difesa e del tesoro hanno tranquillizzato la V Commissione, circa la disponibilità finanziaria fino alla concorrenza dell'impegno di spesa attualmente previsto. Non così sarebbe, tuttavia, ove noi dovessimo spostare di una sola linea il provvedimento stesso.

Tenuto conto di queste considerazioni e della brevità del residuo tempo a disposizione per il lavoro legislativo, anche in relazione agli impegni che abbiamo in ordine alla trattazione di altri provvedimenti parimenti importanti, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare questo disegno di legge raccomandando nel contempo all'onorevole Ministro della difesa, che so particolarmente sensibile alle necessità dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e di polizia, che il disegno di legge, da tempo in fase di elaborazione, relativo all'aumento del trattamento economico base di questo personale, sia al più presto presentato al Consiglio dei ministri, e, quindi, al Parlamento. Soltanto così noi compiremo un'opera degna delle più belle tradizioni del Parlamento e del Governo italiano quella cioè di prendere in considerazione con particolare cura, con particolare affetto, i problemi del personale più modesto delle nostre Forze armate.

Mi auguro, quindi, che la Commissione voglia confortare del proprio parere favorevole questo disegno di legge, facendo proprie le considerazioni che ho espresso al riguardo, prima fra tutte quella della necessità di sollecitare un provvedimento che pervenga ad aumentare il trattamento economico base del personale dei gradi inferiori delle Forze armate e di polizia!

**PRESIDENTE.** Invita l'onorevole Leone Raffaele a riferire alla Commissione sulla proposta di legge n. 2048.

**LEONE RAFFAELE, Relatore sulla proposta di legge n. 2048.** Mi domando se sia possibile collegare la proposta di legge d'iniziativa del collega onorevole De' Cocci, di cui sono relatore, con il disegno di legge sul quale ha testé riferito il collega onorevole Buffone. Mi sembra infatti che si tratti di provvedimenti convergenti e che, quindi, sia opportuna una unicità di trattazione anziché una trattazione distinta che potrebbe essere dannosa.

È, questa, naturalmente una mia impressione. Se il signor Presidente e l'onorevole Ministro sono d'accordo, potremmo esaminare i due progetti di legge unitariamente.

**PRESIDENTE.** La cosa non è possibile in quanto sulla proposta di legge n. 2048 la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.

**LEONE RAFFAELE, Relatore sulla proposta di legge n. 2048.** Sostanzialmente però l'articolo 3 del disegno di legge in esame assorbe l'indennità militare speciale di cui alla proposta di legge De' Cocci, e quindi mi sembra inutile distinguere i due provvedimenti.

**BUFFONE, Relatore sul disegno di legge n. 4486.** Il disegno di legge assorbe la proposta di legge in quanto la migliora!

**LEONE RAFFAELE, Relatore sulla proposta di legge n. 2048.** Resta sempre una distinzione quanto al problema della indennità militare speciale per gli ufficiali e non credo che si possa discutere in questa sede del problema distintamente da quello dell'indennità militare speciale per i sottufficiali. Questa è la mia opinione.

Comunque, espongo brevemente le ragioni per cui a me pare che i due provvedimenti potrebbero essere esaminati insieme.

Con l'articolo 3 del disegno di legge numero 4486 si eleva proprio la indennità militare speciale. Non ritengo di dover indicare qui le ragioni che consigliano questa elevazione, perché già l'onorevole Buffone ha trattato in modo specifico i motivi per i quali la indennità stessa è prevista. Mi limito a dire che, poiché la proposta di legge presentata dall'onorevole De' Cocci adegua in certo modo ai tempi le relative tabelle, ritengo che, almeno per quanto riguarda i sottufficiali, essa dovrebbe ritenersi assorbita dal disegno di legge in esame.

Come dicevo, resta però il problema dell'aumento dell'indennità militare speciale per gli ufficiali.

Quindi, io chiederei che per la parte che riguarda i sottufficiali, la proposta di legge n. 2048 venisse considerata assorbita dal disegno di legge n. 4486. Per quanto riguarda l'altra parte, non saprei proprio quale soluzione proporre.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4486, alle dichiarazioni del Relatore onorevole Buffone, molto pertinenti, specie per quanto riguarda il problema dei sottufficiali, devo soltanto aggiungere alcune considerazioni.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Vorrei sottolineare che, attraverso il congegno proposto nel disegno di legge ora al nostro esame, al sottufficiale celibe viene concesso comparativamente un aumento più elevato che al sottufficiale coniugato.

Pertanto, mi associo all'auspicio formulato dal collega onorevole Buffone e mi riservo di presentare un ordine del giorno affinché, in sede di riforma burocratica, venga riveduta l'intera situazione. Ritengo, infatti, necessario che il trattamento economico dei militari sia almeno uguale a quello del personale civile, a prescindere dal conglobamento dell'indennità militare speciale.

Per quanto riguarda più specificamente il problema del maggiore aumento che verrà a toccare ai celibi rispetto ai coniugati, credo che l'onorevole Ministro dovrebbe fare qui una dichiarazione al riguardo, confermando che non si arriverà ad eliminare la distinzione ora esistente, per ciò che concerne il trattamento economico, fra celibi e coniugati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CUTTITTA.** Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Buffone ed ho potuto constatare come anche il relatore, su alcune parti della legge in esame, abbia espresso alcune perplessità.

La preoccupazione della imminente fine della legislatura, avanzata dal Relatore onorevole Buffone per raccomandare l'approvazione senza emendamenti del disegno di legge a mio avviso è infondata. Infatti, a meno che non intervengano interferenze politiche, le Camere dovrebbero essere sciolte nel prossimo mese di marzo. Comunque, non si può ragionare in tali termini, come fanno arbitrariamente i vari partiti, come se dovessero essere essi da emanare il decreto di scioglimento, avvalendosi così di una prerogativa che è solo del Capo dello Stato e non dei capi-partito e tanto meno di quelli che non sono nemmeno a capo di un partito.

Per tali motivi, presenterò alcuni emendamenti al disegno di legge: deciderà, poi, su di essi, la Commissione.

La misura dei miglioramenti economici per gli ufficiali, nel disegno di legge presentato al Senato erano ad un livello semplicemente vergognoso. Si parlava per il generale di corpo d'armata di lire 25.000 di aumento, di fronte alle 80.000 di aumento che sono state previste per il dipendente statale civile di pari grado. Per il tenente colonnello e il maggiore era previsto un aumento di lire 15.000. E non dico altro perché si tratta di cosa ignobile. Per fortuna, il Senato, con l'aiuto, spero, anzi cer-

tamente, per l'interessamento e la buona volontà del Ministro onorevole Andreotti, ha migliorato le cose. In ogni modo gli aumenti deliberati dal Senato sono pur sempre insufficienti.

Non parliamo, poi, del trattamento riservato ai sottufficiali e militari di truppa. Si pensi solo che recentemente è stato approvato un provvedimento che prevede per gli operai dell'amministrazione dello Stato un aumento per il capo-officina di lire 18.000, per l'operaio specializzato di lire 15.000, per l'operaio qualificato di lire 13.000, per l'operaio non qualificato, il manovale, di lire 12.000 e per l'apprendista di lire 10.000 e che al carabiniere toccano solo 6.000 lire di aumento.

Ora, l'onorevole Relatore, molto probabilmente, tornerà con la prossima legislatura a far parte di questa VII Commissione Difesa della Camera dei Deputati e farà il proprio dovere, e così pure il Ministro. Quel che è certo però è che noi non lo abbiamo fatto nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, specialmente di quelli dei gradi più bassi.

Questo, il discorso che stamane intendevo fare.

Si è provveduto in minimissima parte con l'aumento dell'indennità militare speciale per i sottufficiali, dando loro per così dire, un contentino. In luogo delle 30.000 lire che l'attuale Governo ha creduto di dover dare a tutti i pensionati, questi sottufficiali e i militari dei corpi di polizia avranno un piccolo aumento di pensione. Sicuro, per lo meno, perché questa indennità è pensionabile.

Pertanto, io propongo un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, in modo da adeguare gli aumenti previsti per gli ufficiali a quelli che il Governo e le Camere hanno già deciso per i funzionari dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con appositi provvedimenti.

Non si parla, nel mio emendamento, di assegno temporaneo; mi sembra infatti che la temporaneità dell'assegno sia da escludersi, in quanto nessuno può pensare di poterlo mai sopprimere. Piuttosto, fra un anno, forse fra pochi mesi, chi sarà qui al Senato e al Governo, si dovrà preoccupare del continuo aumento del costo della vita e, quindi, inevitabilmente di deliberare altri aumenti del trattamento economico del personale militare. C'è un'inflazione in atto e il costo della vita è in continuo aumento. Quindi, chiamare « temporaneo » questo assegno è un po' un'ipocrisia e tanto valeva chiamarlo aumento di stipendio.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

È appunto ciò che propongo, con un emendamento all'articolo 1.

Questa è la cosa onesta e realistica ad un tempo, che bisogna fare. Inutile parlare di « assegno temporaneo » perché quest'ultima espressione nasconde soltanto una furberia, un'insidia del Ministero del tesoro che si occupa di queste cose. È una cattiva strada su cui si è sempre messo il Governo: dare aumenti per tacitare il malumore dei propri dipendenti sotto forma di indennità e non di aumenti di stipendio veri e propri. Conseguenza di ciò è che i pensionati risultano danneggiati in quanto queste indennità non sono considerate ai fini del trattamento di quiescenza; d'altra parte, per un'evidente e comprensibile debolezza umana, ci si accontenta di avere il danaro subito e non si pensa che dopo qualche anno si andrà in pensione. Quando poi si tratta di concedere aumenti, dei pensionati non ci si preoccupa mai.

Con la corresponsione dell'assegno temporaneo previsto nel disegno di legge al nostro esame, non pensionabile, si arriva, onorevoli colleghi, ad una situazione veramente assurda. Si pensi al fatto inconcepibile cui accennava poc'anzi l'onorevole Buffone e che io indico ora tradotto in cifre: un colonnello in servizio, oggi, con gli aumenti che qui si prevedono in lire 39.000, con uno stipendio base che è di lire 150.000, più le varie indennità, ecc., verrà a raggiungere uno stipendio lordo globale di lire 284.500. Questi sono, naturalmente, dati molto approssimativi. Questo colonnello, comunque, riesce a sbarcare il lunario discretamente. Ecco però che quando lascia il servizio permanente ha solo 141 mila lire di pensione. Quindi siamo ridotti a dare all'ufficiale pensionato una cifra inferiore della metà di quanto complessivamente percepisce il suo collega in servizio. È mai possibile una cosa tanto mostruosa?

Occorre quindi veramente preoccuparsi dei pensionati.

Propongo quindi che questi aumenti entrino a far parte integrale dello stipendio in modo che, sempre per restare all'esempio che facevo poc'anzi, un colonnello in pensione non abbia più 141 mila lire, ma 141 mila più l'aliquota corrispondente a questo aumento. Sarebbe sempre poco, ma pur sempre qualcosa.

Propongo quindi che agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sia attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un aumento di stipendio nella misura mensile lorda: di lire 80.000 per il generale di

corpo d'armata e gradi corrispondenti; di lire 75.000 per il generale di divisione e gradi corrispondenti; di lire 70.000 per il generale di brigata e gradi corrispondenti; di lire 52.000 per il colonnello e gradi corrispondenti; di lire 39.000 per il tenente colonnello e gradi corrispondenti; di lire 31.500 per il maggiore e gradi corrispondenti; di lire 24.650 per il capitano e gradi corrispondenti; di lire 23.350 per il tenente, sottotenente e gradi corrispondenti.

Conseguentemente, propongo di sopprimere il successivo articolo 2.

Per quanto riguarda i sottufficiali, ha parlato a lungo sul problema l'onorevole Relatore, per cui mi limito ad illustrare brevemente il contenuto del mio emendamento sostitutivo all'articolo 3 del disegno di legge. In base ad esso sarebbe attribuito ai sottufficiali, appuntati e militi delle categorie indicate nel precedente articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un aumento di stipendio o paga nelle misure mensili lorde di lire 23.350 per gli aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti. Faccio notare che si tratta dello stesso aumento previsto per i pari grado civili avente il coefficiente 271. Questa è veramente una perequazione onesta. Per il brigadiere e gradi corrispondenti, propongo un aumento di lire 18.000. Faccio notare che un aumento di retribuzione dello stesso ammontare è stato deliberato per il capo operaio. Domando agli onorevoli colleghi se pretendo molto quando chiedo di porre sullo stesso piano il brigadiere dei carabinieri, comandante di una stazione, di un presidio in molti casi, a volte con responsabilità eccezionali e il capo operaio in un'officina! Davvero mi sembra di non chiedere molto. È questa una perequazione che a me sembra giusta sul piano morale e come tale accettabile da tutti. Per il vicebrigadiere e gradi corrispondenti propongo un aumento di lire 15.000. Per l'appuntato e gradi corrispondenti, di lire 13.000 e, infine per carabiniere e gradi corrispondenti, di lire 12.000 pari cioè all'aumento già deliberato per l'operaio comune.

C'è qualcuno qui che possa sostenere che un carabiniere che presta servizio magari 24 ore su 24, spese volte esponendosi ai rigori invernali e a volte a pericoli per la propria incolumità personale, meriti una paga inferiore a quella di un operaio comune dello Stato?

Un altro mio emendamento si riferisce al personale militare in pensione. Con il provvedimento in esame si è provveduto a migliorare il trattamento di quiescenza solo attra-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

verso l'aumento della indennità militare speciale che è pensionabile. Ora, lo vogliamo risolvere una volta per sempre o no questo problema?

A questo tende, appunto, il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 6. Propongo che al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 1 e 2 del provvedimento, cioè agli ufficiali e sottufficiali, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, sia attribuito un aumento pari al 20 per cento della pensione a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1963.

Non vi sembri una eresia: ho chiesto meno di quel che spetterebbe agli interessati. Perché, mentre il colonnello in servizio viene a prendere, come già dicevo prima, lire 284.500 di stipendio con i vari emolumenti, quello in pensione passerebbe da lire 141.000 a lire 169.543. Se invece fossero integralmente applicate le disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza, che prevedono la corresponsione della pensione in misura uguale agli otto decimi di quanto percepito durante il servizio attivo, quel colonnello dovrebbe avere lire 187.000. Questo importo dovrebbe appunto essere corrisposto al colonnello in pensione, se noi avessimo senso morale di giustizia nell'amministrare la cosa pubblica. Quindi, anche se dovessimo passare, com'io propongo, a lire 169.000, sarebbe dato sempre meno di quanto dovuto.

MONASTERIO. Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Relatore in ordine a questo provvedimento che, indubbiamente, presenta alcune lacune anche di un certo rilievo.

Non posso non rilevare, evidentemente, come al Senato si sia cercato di eliminare qualche ingiustizia contenuta nell'originario testo del disegno di legge. Si sono però completamente dimenticati i graduati e gli agenti dei corpi di polizia.

Per gli oneri derivante dai miglioramenti concessi alle altre categorie di dipendenti statali si sono trovati i mezzi di copertura della spesa. Quando si tratta, invece, di affrontare i problemi che riguardano i militari che sono nelle posizioni di minor rilievo, sono sollevate le solite difficoltà da parte del Ministero del tesoro e di quello stesso della difesa. Non possiamo non rilevare con rincrescimento come si perseveri, anche nel settore delle Forze armate, su una linea politica di differenziazione notevole tra le varie categorie, tra ufficiali e graduati ed agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad esem-

pio e, quindi, nell'ambito di una stessa categoria!

Venendo al testo in esame, la prima considerazione che vorrei fare riguarda la necessità di apportare un emendamento all'articolo 5, al fine di introdurre una formula di compromesso, di carattere temporaneo, che estenda anche ai graduati ed agenti l'assegno personale previsto nel medesimo articolo per i sottufficiali.

La seconda osservazione che, veramente, sembra a noi meriti di esser posta in evidenza, riguarda i vigili del fuoco volontari cessati dal servizio prima del 1° luglio 1961. Questi ultimi rappresentano quella parte dei vigili del fuoco che hanno prestato, formalmente, servizio in maniera saltuaria, ma che, viceversa, durante il periodo bellico, si sono trovati a prestar servizio, di fatto, in modo continuativo. Essi, oggi ormai in pensione, fruiscono di una pensione di fame: 14 o 15 mila lire al mese.

Proponiamo, pertanto, di aggiungere al successivo articolo 6 del disegno di legge che l'assegno temporaneo previsto dallo stesso articolo compete anche ai vigili del fuoco collocati a riposo prima del 1° luglio 1961.

Anche in questo progetto di legge viene riconfermata la posizione, assunta precedentemente in più occasioni dal Governo, di ricomprendere i vigili del fuoco nelle Forze armate! Viceversa, a nostro avviso, si tratta di vero e proprio personale civile dello Stato. Si tratta, cioè, di ingegneri, geometri, tecnici, operai. Non riusciamo a comprendere come si possa persistere nel voler considerare i vigili del fuoco come facenti parte delle Forze armate, con le relative conseguenze, anche di carattere economico e comprese le restrizioni concernenti il personale delle Forze armate vero e proprio.

Al riguardo, noi non proponiamo un emendamento tendente a tradurre nel testo di questo provvedimento questo nostro punto di vista, ma richiamiamo tuttavia l'attenzione del Governo affinché la questione venga una volta per tutte nella sede opportuna affrontata e risolta!

LENOCI. Condivido in parte quanto ha detto poc'anzi il Relatore, onorevole Buffone e, dopo di lui, l'onorevole Cuttitta, come pure quanto è stato sottolineato ora dal collega onorevole Monasterio.

Effettivamente, noi non possiamo ignorare che per il personale militare è previsto un trattamento economico che, indubbiamente va riveduto in quanto presenta lacune che non potranno non avere conseguenze per l'avvenire.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Quanto è stato affermato dall'onorevole Cuttitta, che cioè gli ufficiali, andando in pensione si vedono liquidare una pensione solo formalmente uguale agli otto decimi della retribuzione percepita in servizio ma in realtà molto inferiore, risponde a verità.

Si tratta per altro di un problema che riveste un carattere generale e non è possibile in questa sede parlare di un provvedimento *ad hoc* per gli ufficiali. È auspicabile che il personale tutto vada in pensione, come una volta, con nove decimi e non con gli otto decimi, e che tutti gli emolumenti siano cumulabili e pensionabili, in modo che quando un dipendente statale va in pensione non si trovi di fronte a quei casi ricordati dall'onorevole Cuttitta.

Certo è che la situazione attuale non manca di produrre una serie di conseguenze negative particolarmente avvertibili, a quanto mi risulta, nel Mezzogiorno, che è stato sempre la grande riserva cui attingere per il reclutamento per l'Arma dei Carabinieri ed i Corpi di polizia e dove sono stato personalmente sollecitato ad intervenire, fino a qualche tempo fa, in favore di Tizio e Caio, che si riprometteva di risolvere il proprio problema arruolandosi come carabiniere o guardia di finanza e così via. Ebbene, in questi ultimi tempi ciò non si verifica più. Non so come faremo per l'avvenire: il reclutamento, oggi, è diventato veramente difficile. Ho parlato anche recentemente con il comandante di una legione dei carabinieri il quale mi diceva che veramente non si sa come fare!

Questo problema, quindi, va affrontato.

Ma, oggi come oggi, onorevoli colleghi, volersi attardare a prendere posizione contro questo provvedimento non sarebbe realistico, equivarrebbe perdere il senso della realtà delle cose e si deluderebbero le urgenti aspettative delle categorie interessate. Anche con tutte queste lacune, pertanto, il disegno di legge, a nostro avviso, dev'essere approvato: non possiamo correre il rischio che esso non sia approvato prima della fine dell'attuale legislatura. Per tali motivi la mia parte politica non presenterà emendamenti.

DURAND DE LA PENNE. Avevo predisposto un emendamento per correggere la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, relativamente al trattamento riservato ai sottufficiali. Tuttavia, per non ritardare l'entrata in vigore del provvedimento e anche in considerazione del fatto che il problema può essere risolto, volendosi risolverlo,

in altro modo, anch'io non insisterò nel presentare questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare chiusa la discussione generale mi permetto far osservare all'onorevole Cuttitta che ha presentato una serie di emendamenti che se la Commissione dovesse, accogliendo anche un solo emendamento, modificare il testo pervenutoci dal Senato, dovremmo attendere il parere della V Commissione Bilancio sugli emendamenti approvati, né possiamo sapere quando tale parere sarà espresso. Ma, anche ammesso che entro i prossimi quindici giorni la V Commissione esprima questo parere e che si tratti di un parere favorevole, il disegno di legge dovrebbe poi ritornare al Senato per l'approvazione delle modificazioni introdotte. Questa è dunque la situazione. Se gli onorevoli colleghi componenti di questa Commissione intendono mantenere gli emendamenti già presentati o presentarne degli altri, io non ho nulla in contrario: mi preme però sottolineare la responsabilità che essi si assumono.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore sulla proposta di legge n. 2048*. Vorrei far rilevare signor Presidente, che nel disegno di legge in esame è previsto un miglioramento dell'indennità militare speciale con un congegno tale per cui verrà praticamente ad essere annullata, come già dicevo in sede di discussione generale, quella differenza di trattamento economico di cui attualmente godono i sottufficiali ammogliati rispetto a quelli celibi.

Riterrei, quindi, opportuno che almeno in sede interpretativa, l'onorevole Ministro si impegnasse affinché a tutti indistintamente: sottufficiali venisse concesso l'assegno personale previsto dall'articolo 5 nella stessa misura senza operare alcun conguaglio.

Preannuncio la presentazione, con altri colleghi, di un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a provvedere per rimediare alla grave sperequazione che viene a determinarsi nei confronti dei sottufficiali, graduati e militari di truppa ed in seno alla stessa categoria dei sottufficiali.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Desidero soltanto illustrare brevemente i criteri a cui il Governo si è ispirato nel predisporre il disegno di legge all'esame della Commissione, fornendo alcune informazioni che peraltro ritengo utili.

Noi abbiamo cercato, in questa Legislatura, di condurre avanti su due binari, per così dire, il problema della retribuzione degli appartenenti alle forze armate. Per quanto ri-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

guarda i sottufficiali abbiamo teso alla loro equiparazione agli effetti economici ai dipendenti civili dello Stato appartenenti all'ex gruppo C; per quanto riguarda, invece, gli ufficiali abbiamo cercato, per ovvie ragioni che ora io non starò qui a ripetere in quanto la Commissione le conosce meglio di me, di collocarli in una posizione che, se non è proprio di un gradino più alto rispetto ai dipendenti civili dello Stato di pari grado, è però a metà circa tra il vecchio coefficiente ed il coefficiente del grado superiore.

Naturalmente, l'attuale trattamento generale retributivo del personale militare, dovendosi in esso ricomprendere una serie di indennità e di assegni, è certamente meno brillante di quanto non fosse quando al trattamento economico determinato in base al coefficiente si aggiungeva solo l'indennità militare. E mi pare vi sia la tendenza, proprio in seno alla competente commissione che opera presso il Ministero della riforma della pubblica amministrazione, a riconglobare nello stipendio base queste varie indennità che soltanto teoricamente chiamiamo « temporanee », perché, in pratica, di fatto diventano elemento normale della retribuzione.

Per quel che concerne il trattamento economico del personale militare, noi a volte ci siamo trovati all'avanguardia, a volte alla retroguardia! Come la Commissione ricorderà, nel mese di settembre dello scorso anno fu approvato un provvedimento per l'aumento dell'indennità militare. Successivamente il personale civile dell'amministrazione dello Stato ha avuto, con decorrenza dal 1° gennaio un assegno integrativo.

Allora noi ci siamo venuti a trovare in una situazione assai delicata perché posti di fronte ad un'alternativa: potevamo, cioè, continuare a perseguire il nostro scopo nel tempo, senza essere legati né in bene né in male ai parametri previsti per i civili. Credo onestamente che sarebbe stato però molto grave se alla fine di questo mese di gennaio, non solo i sottufficiali, ma anche gli ufficiali, si fossero trovati in una condizione, sia pure temporanea, di svantaggio nei riguardi dei dipendenti civili. Abbiamo allora scelto l'altra soluzione, di colmare cioè lo svantaggio con particolare indennità e per questo abbiamo ottenuto uno stanziamento di 13 miliardi, poi raddoppiato. Debbo dire subito che il testo originario di questo disegno di legge non era ritenuto soddisfacente nemmeno dal Ministero della difesa. Purtroppo, io in quel periodo ero a Parigi, per i lavori della Conferenza della N.A.T.O. Direi che, proprio in

perfetta buona fede, alcune cose erano andate avanti non troppo bene. Debbo però dire che non era giusto dire, come è stato detto ricorrendo ad una estrapolazione delle tabelle, che un generale delle Forze armate guadagna quanto un manovale delle Ferrovie dello Stato. Giornalisticamente, lo si può anche dire, ma non mi sembra davvero esatto!

Comunque presso la competente Commissione del Senato, ebbi modo, confortato anche dagli interventi dei componenti della Commissione, di ribadire due principi fondamentali, che ora desidero riconfermare.

In primo luogo parlai della perequazione dei sottufficiali ai dipendenti dell'ex gruppo C dell'amministrazione civile: ciò comporta, in concreto, che la busta dello stipendio o paga non debba essere diversa.

Questo, lo si è fatto con un articolo che, a parte la poco brillante formulazione — in esso infatti, gli incisi non si contano! — anche nella sostanza presenta una difficoltà, come mi sembra sia stato poc'anzi qui accennato. Infatti, per ottenere la perequazione sul piano economico tra personale civile e personale militare, si è dovuto attribuire a quest'ultimo un assegno personale in misura uguale alla differenza esistente. Questo sistema, tuttavia, porta ad un assurdo anche sostanziale perché, se si vuole mantenere fermo il criterio a cui accennavo, di fatto questo assegno personale verrà ad essere maggiore per i celibi che non per gli ammogliati, in quanto questi ultimi avevano un'indennità militare maggiore e, quindi, erano più vicini al parametro!

Ad ogni modo, per salvare il principio di massima della perequazione, abbiamo scelto questa strada — pensando d'altra parte che nulla è eterno — come quella più semplice.

In più, per i sottufficiali, sin dall'originario progetto di legge, abbiamo accolta una vecchia aspirazione, di rendere cioè, i nuovi aumenti pensionabili. È stata, questa, l'aspirazione di sempre. L'indennità militare speciale, istituita nel 1923, successivamente riveduta, ma rimasta a tutt'oggi in limiti molto bassi, è infatti, pensionabile. Non dobbiamo dimenticare che i regimi cambiano, ma i problemi e le difficoltà di reperire i mezzi finanziari restano sempre pressoché immutati.

Ciò è stato fatto per i sottufficiali perché essi, specialmente per certi gradi, sono quelli che stanno peggio. Mi pare sia importante rilevarlo perché è un passo avanti che certamente non può non essere avvertito nel suo pieno significato dagli interessati.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

È però accaduto che, per quanto riguarda l'appuntato, il vice brigadiere e il brigadiere delle Forze di polizia, si è determinata una certa sperequazione in quanto non potevamo più riferirci per essi ad una perequazione del trattamento economico con i dipendenti civili. Il personale a cui accennavo ha infatti, al momento attuale, un trattamento economico di fatto superiore a quello dei pari grado dell'amministrazione civile. Abbiamo tenuto diverse riunioni con i rappresentanti dei ministeri interessati, cioè quello delle Finanze e quello dell'Interno, e, se ci sarà il tempo materiale per farlo, questa situazione verrà corretta con un provvedimento a parte. Ritengo infatti che il problema degli appartenenti alle Forze di polizia è veramente un problema a se stante. Se non ci sarà il tempo per farlo — lo sappiamo tutti che lo scioglimento delle Camere è prerogativa del Capo dello Stato, ma nessuno di noi è in grado di sapere quando egli lo deciderà! — se non sarà possibile, dicevo, provvedere entro questo scorcio di legislatura, la sperequazione verrà corretta al più presto con apposito provvedimento che sarà presentato al Parlamento.

Noi, comunque, non potevamo fare diversamente, anche perché già le correzioni apportate o proposte al testo originario del disegno di legge erano state molte, tanto che, vi dico la verità, mi sono trovato ad un certo momento molto preoccupato al Senato per il pericolo, di cui ha parlato l'onorevole Presidente di questa Commissione, che, per fare una legge migliore, non si finisse poi col rimanere senza una legge.

L'altra ragione di principio che ribadii durante la discussione al Senato è che nel 1960 fu approvato un provvedimento per il quale il trattamento economico degli ufficiali fu agganciato ai nuovi livelli, o sganciato dai vecchi, a seconda del punto di vista da cui si parte, in modo che il trattamento economico di base per gli ufficiali risultò comparativamente più alto che per i pari grado dell'Amministrazione civile.

Con il disegno di legge ora in esame si verifica che, dando agli ufficiali un assegno nella stessa misura di quello già concesso al personale civile, viene mantenuta la differenza.

L'onorevole Cultitta ha detto poco fa che si sarebbe dovuto tener conto di questo e di quel gradino! Non me la sono sentita, anche perché durante la discussione si era chiesto questo e quest'altro!

Ora, che cosa possiamo dire in conclusione?

A me sembra che, se noi per le ragioni dette dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione e per altre ancora, riteniamo che molto ci sia ancora da fare, dobbiamo tuttavia anche sentire l'intima soddisfazione, come parlamentari di aver fatto abbastanza in questa terza legislatura. Se andiamo a vedere quello che percepiva un militare, dal generale al sottotenente, dall'aiutante di battaglia all'appuntato dei carabinieri, nel 1958, e lo raffrontiamo con quanto guadagna alla fine di questo mese di gennaio del 1963, credo si possa esser tutti molto soddisfatti, perché si è percorso un cammino veramente non indifferente. Ed abbiamo fatto questo a parte quello che dicevo prima circa la pensionabilità dell'indennità militare speciale, anche tenendo presenti le esigenze dei militari non più in servizio permanente. Quando questa Commissione, molto saggiamente, ha accolto il principio di estendere i benefici degli scatti biennali di stipendio anche agli ufficiali in ausiliaria, ha compiuto un atto illuminato, in quanto questi ultimi, avendo lasciato il servizio permanente, possono trovarsi in una posizione davvero precaria.

Non possiamo certo dire che, con la prossima Legislatura, non avremo delle difficoltà da risolvere. Intanto, però, siamo riusciti a fare qualche cosa di durevole.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Voi sapete di tabelle ne circolano sempre molte e non si sa mai, alla fine, quale sia quella giusta, anche perché bisogna tener conto di una serie di indennità, assegni, ecc. Ora vorrei che quando si fa la comparazione tra il trattamento del personale militare e quello del personale civile si tenesse presente che esistono queste indennità e questi assegni. Noi non potevamo che avere un parametro medio per stabilire la misura di questo assegno *ad personam*. È da notare che una parte del personale civile non riesce nemmeno a fare 24 ore al mese di straordinario, non per cattiva volontà, ma perché o manca il lavoro straordinario da fare o mancano i fondi per pagarlo oppure le ore di lavoro straordinario si fanno a periodi e, quindi, una volta di più altre volte di meno.

Comunque, credo sia importante che la Commissione Difesa abbia a sentirsi investita sempre dei problemi sia del personale militare che di quello civile del Ministero della difesa. È stato sempre, questo, l'indirizzo ch'io ho cercato di far prevalere nell'ambito del Ministero stesso, in quanto non abbiamo alcun interesse a determinare per-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

sonalismi o comparativismi: ognuno ha i suoi svantaggi e i suoi benefici.

I magistrati, in modo non del tutto ortodosso, hanno rivendicato in un ordine del giorno, lo stesso trattamento del personale militare! Ciò non era giusto, d'accordo, ma credo che questo possa essere assunto come elemento almeno di conforto per la nostra Commissione, onde prendere coscienza di avere, accanto a numerosissimi altri provvedimenti di legge riguardanti l'attività delle Forze armate e del personale del Ministero, provveduto abbastanza adeguatamente anche per quel che concerne il trattamento economico.

Per quanto concerne la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole De' Cocci, certamente alcune tabelle in essa contenute prevedono la concessione di una indennità militare speciale in misura inferiore di quanto previsto nel disegno di legge. Riterrei quindi opportuno o dichiararla parzialmente assorbita nel disegno di legge o rinviarne l'esame ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sarà posto in votazione il solo disegno di legge n. 4486, rinviandosi ad altra seduta l'esame della proposta di legge n. 2048, per la parte non assorbita nel disegno di legge e relativa all'aumento dell'indennità militare speciale per gli ufficiali.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Leone Raffaele, Corona Giacomo, Buffone, Baccelli, Guerrieri Filippo, Lucchesi, Veronesi, Fornale e Bologna:

« La VII Commissione Difesa della Camera dei deputati,

constatato che, con l'entrata in vigore del disegno di legge n. 4486, si reca una grave sperequazione nei confronti dei sottufficiali ed in seno alla stessa categoria, ritenendo gli stessi sottufficiali tuttora « agganciati » alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in quanto allineati al pari coefficiente fissato per il personale civile con la legge 11 gennaio 1959, n. 353, fa voti affinché il Governo, in sede di riforma della Amministrazione dello Stato, si impegni a riesaminare la posizione dei sottufficiali concedendo loro un assegno pari a quello concesso al personale civile di pari coefficiente, ferma restando la corresponsione dell'indennità militare speciale, nonché l'au-

mento del coefficiente base relativo ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

LEONE RAFFAELE. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato, a firma degli onorevoli Monasterio, Buffone, Boldrini, Clocchiatti, Guadalupi e Bei Ciufoli Adele, il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione della Camera dei deputati,

riunita in sede legislativa, sollecita il Governo ad adottare le iniziative dirette a:

a) adeguare il trattamento economico di base delle Forze armate, con particolare riguardo a quello dei sottufficiali, graduati ed agenti, al trattamento delle corrispondenti categorie dei dipendenti civili;

b) ad assicurare la corresponsione dell'assegno temporaneo previsto dall'articolo 6 del disegno di legge n. 4486 ai volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati a riposo prima del 1° luglio 1961 e fruanti di pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali;

c) ad assimilare — anche ai fini del trattamento economico — il personale del Corpo dei vigili del fuoco al personale civile dello Stato ».

GUADALUPI. Vorrei precisare che la mia parte politica è, in linea di massima favorevole a questo provvedimento, anche se non possiamo manifestare lo stesso grado di soddisfazione espresso dal Governo e, per esso, dall'onorevole Ministro della difesa, la cui presenza fra noi in questa fase conclusiva della terza Legislatura repubblicana, potrebbe attestare, tra l'altro, anche la buona volontà dello stesso Ministro della difesa di riprendere più proficui e più diretti contatti con la Commissione Difesa e, nello stesso tempo, l'importanza che il Governo assegna, appunto con la presenza del Ministro in questa sede e in questa occasione, al problema del miglioramento economico per il personale delle Forze armate.

Siamo anche favorevoli ad ambedue gli ordini del giorno che sono stati presentati e

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

chiediamo che la Commissione manifesti il suo parere, con un voto che ci augureremmo unanime, sul secondo ordine del giorno, che valga ad attestare che, nel compimento di questo nostro responsabile lavoro legislativo dell'ultimo quinquennio, durante il quale abbiamo registrato momenti di soddisfazione e momenti di insoddisfazione rispetto al grave problema del miglioramento del trattamento economico del personale, intendiamo proporre al futuro legislatore e al futuro Governo delle soluzioni più organiche e più concrete in ordine al problema stesso.

Mi rendo conto perfettamente che dal punto di vista costituzionale, come da quello politico, pleorico sarebbe questo voto se non fosse accompagnato da una precisa, chiara indicazione di volontà politica da parte dei Gruppi parlamentari e quindi dei partiti politici che essi qui rappresentano.

Indubbiamente questo nostro voto, se fosse unanime, costituirebbe un impegno per tutti i partiti politici e per coloro che, nella prossima Legislatura, sia in Parlamento o al Governo dovranno rappresentare questi partiti.

E, all'uopo, voglio sottolineare, sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che fra gli atti dovuti c'è anche quello di una organica politica militare. Si tenga anche conto che questo significato noi diamo al nostro voto favorevole: forzare un poco la mano ai tempi, perché in futuro si migliori anche il trattamento economico del personale militare, così come altre volte abbiamo detto di voler fare, anche se condizioni di bilancio non ci hanno permesso di arrivare a quel *plafond* che era nella volontà quasi generale di questa nostra Commissione di raggiungere.

È, quindi, con questo significato di parziale soddisfazione rispetto al grande cammino compiuto da questa nostra Commissione, che noi intendiamo manifestare il nostro voto favorevole sull'attuale progetto di legge che, ovviamente, avremmo chiesto anche noi di emendare se i tempi e la prospettiva del momento ci avessero consentito di poterlo fare senza correre il rischio di vederlo decadere, per il sopraggiunto scioglimento del Parlamento. Dichiariamo di essere convinti che un voto unanime della Commissione rafforzerà la posizione del Governo, di questo come del futuro Governo. Ma vorremmo che, attraverso questo ordine del giorno, Governo e Parlamento fossero sollecitati a prender atto della volontà espressa dal Parlamento nel 1963. I tempi di attuazione, come ha detto il Ministro, non possono essere operativi da oggi; però,

lo possono essere dal 1° luglio 1963, ipotizzando che tra giugno e luglio, la Commissione Difesa della IV Legislatura, possa prendere in considerazione questo problema.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Non può essere, la mia un'accettazione impegnativa ed operante, in quanto, i problemi che formano oggetto di questo ordine del giorno, debbono essere oggetto di studio, anche dal punto di vista dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura della spesa che i relativi provvedimenti da adottarsi comporterebbero.

Per quel che concerne poi i vigili del fuoco, è il Ministro degli interni, il cui parere io non sono in grado di conoscere in questo momento, ad avere una competenza specifica in materia. Se la Commissione, quindi, con questo ordine del giorno, intende soltanto prospettare questi problemi al Governo per uno studio serio di essi nella sede più competente, in tal caso è un atto doveroso da parte del Governo accettare l'ordine del giorno. Non potrei invece assumere l'impegno per una risoluzione dei problemi medesimi. Oltretutto, bisogna rilevare che si sta attualmente studiando una risoluzione unitaria in ordine all'intera materia, per cui non è possibile anticipare soluzioni.

Pertanto, se gli onorevoli presentatori sono d'accordo, posso accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione per quanto riguarda il punto *a*) ed assumere l'impegno di prospettare agli altri Ministri più direttamente competenti, i problemi di cui ai punti *b*) e *c*).

MONASTERIO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro e non insisto per la votazione all'ordine del giorno di cui sono il primo firmatario.

GUADALUPI. Insisto per la votazione, in modo da impegnare il Governo ad adottare, nel futuro, la linea tracciata nell'ordine del giorno!

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Non mi oppongo, ma solo per il primo punto, naturalmente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto *a*) dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario l'onorevole Monasterio.

(È approvata).

Passiamo agli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	L.	75.000
Generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . .	»	70.000
Generali di Brigata e gradi corrispondenti . . . . .	»	52.000
Colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	39.000
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	31.500
Maggiori e gradi corrispondenti . . . . .	»	24.650
Capitani e gradi corrispondenti . . . . .	»	23.350
Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti . . . . .	»	18.000

Un emendamento presentato dall'onorevole Cuffitta propone di sostituirlo con il seguente:

« Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un aumento di stipendio nelle seguenti misure mensili lorde:

Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	L.	80.000
Generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . .	»	75.000
Generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . .	»	70.000
Colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	52.000
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	39.000
Maggiori e gradi corrispondenti . . . . .	»	31.500
Capitani e gradi corrispondenti . . . . .	»	24.650
Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti . . . . .	»	23.350

GUADALUPI. Dichiaro che la mia parte politica si asterrà nella votazione degli emendamenti proposti.

BOLDRINI. Anche la mia parte politica si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cuffitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 2. Ne do lettura:

« L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio ed è sospeso nei casi di sospensione dello stipendio stesso;

b) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio;

c) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

d) è soggetto alle sole ritenute erariali ».

Un emendamento dell'onorevole Cuffitta ne propone la soppressione.

CUFFITTA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 3. Ne do lettura:

« L'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e marescialli . . . . .	L.	9.000
Brigadiere, vice brigadiere e gradi corrispondenti . . . . .	»	7.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti . . . . .	»	6.000

Un emendamento a firma dell'onorevole Cuffitta propone di sostituirlo con il seguente:

« Ai sottufficiali, appuntati e militi delle categorie indicate nel precedente articolo 1 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1963 un aumento di stipendio o paga nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	L.	23.350
Brigadiere e gradi corrispondenti . . . . .	»	18.000

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Vice brigadiere e gradi corrispondenti	L. 15.000
Appuntato e gradi corrispondenti	» 13.000
Carabiniere e gradi corrispondenti	» 12.000

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 4. Ne do lettura:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge. »

Con effetto dalla stessa data, le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente articolo 3 ».

Un emendamento a firma dell'onorevole Cuttitta ne propone la soppressione.

CUTTITTA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 5. Ne do lettura:

« Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 -, la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare stabilita a decorrere dal 1° settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruitore dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure dell'indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962 ».

Un emendamento a firma dell'onorevole Cuttitta ne propone la soppressione. Un altro, a firma dell'onorevole Durand de la Penne propone di sostituirlo con il seguente:

« Ai sottufficiali di cui agli articoli 3 e 4 è attribuito un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L. 14.350
Maresciallo capo, maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	» 9.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	» 7.000
Vice brigadiere e sottobrigadiere	» 7.000
Sergente	» 5.000

Infine, un emendamento a firma dell'onorevole Monasterio ed altri, propone di aggiungere, dopo la parola: « sottufficiali », le altre: « graduati ed agenti ».

CUTTITTA. Ritiro il mio emendamento.

DURAND DE LA PENNE. Ritiro, per le ragioni già esposte, l'emendamento.

MONASTERIO. Ritiro l'emendamento, in quanto il contenuto è stato trasfuso nell'ordine del giorno di cui sono firmatario con altri colleghi delle diverse parti politiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 6. Ne do lettura:

« Al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa data del 1° gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e Marescialli	L. 7.200
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi corrispondenti . . . . .	» 5.600
Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	» 5.000

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità una volta tanto prevista per il primo semestre 1963 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'assegno temporaneo di cui ai precedenti commi non è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento».

Un emendamento a firma dell'onorevole Cuttitta propone di sostituirlo con il seguente:

« Al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 1 e 2, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, è attribuito un aumento pari al 20 per cento della pensione a partire dalla stessa data 1° gennaio 1963 ».

Un altro emendamento, a firma degli onorevoli Monasterio ed altri, propone di aggiungere alla fine dell'articolo, il seguente comma aggiuntivo:

« L'assegno temporaneo di cui al precedente comma compete anche ai volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati a riposo prima del 1° luglio 1961 e fruenti di pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali ».

MONASTERIO. Per le ragioni già indicate lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cuttitta.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

Passiamo al successivo articolo 7. Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo e per 2 miliardi e 300 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni), 171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello stato di previsione del Ministero della difesa;

dei capitoli nn. 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'interno; del capitolo n. 89 (72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo n. 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Un emendamento a firma dell'onorevole Cuttitta propone di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Alla differenza fra le somme sopra indicate e quella occorrente in complesso per il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con le maggiori entrate in previsione per l'esercizio 1962-63 ».

CUTTITTA. Ritiro l'emendamento, di cui è venuta a mancare la ragione in quanto non sono stati accolti gli emendamenti da me proposti agli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

Passiamo al successivo articolo 8, ultimo del disegno di legge. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina ».

Il provvedimento viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente IV Com-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

missione (Difesa) del Senato nella seduta del 17 gennaio scorso.

L'onorevole Buffone, relatore sul disegno di legge, ha facoltà di riferire alla Commissione.

**BUFFONE, Relatore.** Questo provvedimento è inteso ad adeguare il trattamento economico dei professori e degli assistenti di questi Istituti militari, allineandoli a quello dei docenti e degli assistenti universitari.

Come relatore non posso che dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Esso non necessita di particolare illustrazione in quanto, ripeto, si tratta, virtualmente, di un adeguamento della posizione economica di questo personale insegnante delle Accademie navale e aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

Senonché, sorge una questione, per cui non sembra sia possibile procedere in questa stessa seduta alla eventuale votazione a scrutinio segreto del disegno di legge. La V Commissione (Bilancio) della Camera non ha infatti ancora espresso il proprio parere. In particolare, sembra vi siano alcuni dubbi in merito alla formulazione del secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, relativo alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge per l'esercizio 1963-64. Dice testualmente questo comma:

« All'onere annuo di lire 25.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio 1963-64, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopra citati n. 146 (lire 12.500.000) e n. 153 (lire 13.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Ora, questo sarebbe in contrasto con la norma costituzionale, in quanto si fa riferimento a capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, non ancora presentato al Parlamento.

Concludendo, proporrei il passaggio agli articoli, riservandomi di presentare un emendamento all'articolo 8. Soltanto così, a mio giudizio, noi possiamo stamane chiudere la discussione generale sul disegno di legge, esaminare i singoli articoli e quindi rinviare la votazione a scrutinio segreto alla prossima seduta della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Poiché gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura.

**ART. 1.**

I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti sottoindicati:

coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;

coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;

coefficiente 670, dopo cinque anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 500;

coefficiente 900, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 670;

coefficiente 970, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 900.

Presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica non possono essere conferiti posti di professore di ruolo per l'insegnamento di lingue estere e di disegno.

I professori di lingue estere e di disegno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo presso le Accademie indicate al comma precedente sono mantenuti in servizio sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti professori non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670.

Ai professori di ruolo delle Accademie e dell'Istituto predetti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

**ART. 2.**

Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6°, gruppo A, del cessato ordinamento, in carriera o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato

nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nell'anzianità stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 3.

Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è attribuita una indennità di ricerca scientifica nelle misure lorde mensili di lire 28.000 per gli straordinari, e di lire 33.000 per gli ordinari.

Ai professori che non svolgono privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

L'attribuzione della indennità di ricerca scientifica nella misura maggiorata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

(È approvato).

#### ART. 4.

Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalità di cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi sottoindicati.

All'atto della nomina in ruolo agli assistenti è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271.

Dopo due anni solari di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dal comandante dell'Accademia sulla base dei titoli scientifici e dell'attività espletata, gli assistenti conseguono lo stipendio annesso al coefficiente 325. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando lo stipendio annesso al coefficiente 271, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

Al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325, agli assistenti è assegnato lo stipendio annesso al coefficiente 402. Tale assegnazione è anticipata al compimento del sesto anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325 per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, nella materia cui sono addetti o in materie affini.

Agli assistenti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale gli aumenti biennali previsti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

#### ART. 5.

Agli assistenti di cui al precedente articolo 4 è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 11.000, elevata a lire 13.500 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti che non svolgono privatamente alcuna attività professionale e di consulenza professionale retribuita e che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

scientifico è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 15.000, elevata a lire 20.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

L'attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura maggiorata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto gli assistenti eventualmente percepiscano.

(È approvato).

## ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge i professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

Ai professori straordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di cinque anni quali ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quali ordinari di anni nove lo stipendio annesso al coefficiente 900 e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quali ordinari, di anni tredici o superiore lo stipendio annesso al coefficiente 970.

In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali da computarsi sulla base dell'anzianità assegnata nello stipendio stesso per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio da effettuare ai sensi dell'articolo 2.

(È approvato).

## ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

Agli assistenti che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo è attribuito, sempre che intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, lo stipendio annesso al coefficiente 325 con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nello stipendio annesso al coefficiente 325, è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità che loro compete.

In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali sulla base delle anzianità assegnate per effetto dei precedenti commi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, ultimo del disegno di legge. Ne do lettura:

« All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 6 milioni 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.

All'onere annuo di lire 25.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio 1963-64, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopra citati n. 146 (lire 12.500.000) e n. 153 (lire 13.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Un emendamento del Relatore propone la soppressione del secondo comma.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 nel testo del disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo.

(*E approvato*).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 6.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione:

(*E approvato*).

Poiché la V Commissione (Bilancio), come ha sottolineato l'onorevole Relatore, non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge, sarebbe necessario un rinvio della votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Facio osservare che la copertura della spesa è regolare ed è già stata concordata con il Ministro del tesoro. Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa senz'altro essere subito votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa prendere atto della dichiarazioni dell'onorevole Ministro della difesa, circa la regolarità della copertura e pertanto, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (4439); Buffone ed altri: Trasferimento in servizio permanente effettivo del capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo (2819).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Caiati, Berry, Cossiga, Ca-

nestrari concernente: « Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » e, d'iniziativa dei deputati Buffone, D'Arezzo, Veronesi, Villa Ruggero, Leone Raffaele, Corona Giacomo, Chiatante concernente: « Trasferimento in servizio permanente effettivo del capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo ».

Relatori sono l'onorevole Fornale per la prima proposta di legge e l'onorevole Guerrieri Filippo per la seconda.

FORNALE, *Relatore sulla proposta di legge n. 4439*. Il provvedimento di legge sottoposto al nostro esame per iniziativa dei colleghi onorevoli Caiati ed altri, si ispira a criteri di opportunità e di giustizia.

Con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli dell'Esercito, è stata data la possibilità agli ufficiali di complemento delle varie armi, trattenuti alle armi con almeno quindici anni di servizio militare, di transitare nel ruolo speciale unico, con grado non superiore a quello di capitano.

Nell'Arma dei carabinieri, data la limitata consistenza dell'organico, non è stato istituito il ruolo speciale unico. Tuttavia, anche nell'Arma ci sono capitani di complemento in condizioni analoghe a quelle delle altre armi. Con la proposta di legge in esame s'intende concedere, quindi, anche a costoro la possibilità di entrare in servizio permanente effettivo.

Si tratta per altro di pochi capitani, trattenuti o richiamati, con oltre dieci anni di servizio e che, avendo superato i limiti di età, non possono partecipare ai normali corsi.

Il provvedimento prevede la facoltà per il Ministro della difesa di indire un concorso straordinario per capitani in servizio permanente effettivo, riservato agli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio da oltre dieci anni.

Il Relatore si dichiara pertanto favorevole a questo provvedimento in quanto con esso si compie un atto di giustizia e, inoltre, si dà nel contempo la possibilità anche all'Arma dei carabinieri di recuperare alcuni elementi che in passato hanno dato prova lodevole nell'espletamento del servizio, il che è garanzia e affidamento di buon servizio anche per l'avvenire.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore sulla proposta di legge n. 2819*. Non ho che da far rilevare che la proposta di legge n. 2819, di cui sono il relatore, investe un problema diverso da quello che forma oggetto della proposta

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

di legge n. 4439 e che, pertanto, si rende necessario procedere ad un rinvio della discussione della proposta di legge n. 2819.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sarà discussa solo la proposta di legge n. 4439, rinviando ad altra seduta la discussione della proposta di legge n. 2819.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Non posso nascondere che in un primo momento ero veramente perplesso di fronte a proposte d'iniziativa parlamentare di questo genere. Poi, avendo meglio approfondito la questione e avendo ascoltato la relazione del collega onorevole Fornale, devo dire che la proposta di legge n. 4439 è impostata su criteri ben diversi da quelli che ispiravano la proposta di legge n. 2819.

A quest'ultima, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la mia parte politica fu decisamente contraria. Devo dire che fummo decisamente contrari per motivi di ordine costituzionale. In sostanza, nonostante lo slancio di generosità della proposta di legge d'iniziativa dei colleghi onorevoli Buffone ed altri, con essa si veniva ad incidere proprio su un preciso concetto costituzionale, cioè, si faceva una legge *ad personam*. La cosa oggi, con la proposta d'iniziativa degli onorevoli Caiati ed altri, è ben diversa. Allora premeva favorire il cittadino capitano Piero D'Inzeo per i suoi meriti sportivi. A noi, invece, non interessava ciò, ma bensì di riaffermare un principio costituzionale, valido sia per l'Esercito, che per l'Arma dei carabinieri e per tutto il vasto settore del pubblico impiego.

Oggi, ripeto, le cose sono cambiate. Se abbiamo ben compreso, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare investe una questione di carattere generale, riguarda cioè quel gruppo di capitani dell'Arma dei carabinieri, trattenuti o richiamati da non meno di 10 anni, o 12 — questo lo decideranno i colleghi — i quali per il lungo servizio prestato nell'Arma possono aver acquisito titoli di idoneità, forse anche superiori a quelli sportivi del capitano Piero d'Inzeo!

Alcune preoccupazioni, noi abbiamo soltanto in merito agli articoli 2, 3 e 4, riguardanti gli elementi di giudizio. Se questi corrispondono ad analoghi elementi di giudizio previsti in precedenti disposizioni di legge, saremo comunque d'accordo. Se, invece, sono state introdotte innovazioni che in questo momento non sarei in grado di giudicare, allora saremmo perplessi. In altre parole, se

il Relatore ci dice che è prevista identità di giudizio quanto al criterio della valutazione, noi siamo senz'altro favorevoli alla proposta di legge; in caso contrario preferiremmo che il suo esame venisse rinviato.

Quindi, concludendo, il pensiero mio della mia parte politica è questo: così, come fummo contrari ad una legge *ad personam* che avrebbe consentito solo per meriti eccezionali e per demeriti, che per altro non rileviamo, ad un capitano di complemento di diventare ufficiale in servizio permanente effettivo, siamo oggi favorevoli alla proposta di legge n. 4439 appunto perché in essa nessun precetto costituzionale appare violato.

**CLOCCHIATTI.** Il gruppo comunista ha qualche riserva in ordine a questo provvedimento. Pertanto preannuncio l'astensione della mia parte politica nella votazione della proposta di legge n. 4439.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**FORNALE, Relatore.** Assicuro l'onorevole Guadalupi che nessuna innovazione è stata apportata quanto agli elementi in giudizio.

**ANDREOTTI, Ministro della difesa.** Il Governo si rimette alle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura.

## -ART. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

(È approvato).

## ART. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare i capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri che si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi da non meno di 10 anni, siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 45° anno di età.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

## ART. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

(È approvato).

## ART. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerienze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerienza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera a);

25 punti per i titoli di cui alla lettera b);

50 punti per i titoli di cui alla lettera c);

20 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la Commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

(È approvato).

## ART. 5.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 4.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata con decreto del Ministro della difesa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

## ART. 6.

Gli idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso

e nominati capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri anche in soprannumero all'organico del grado, ed assumono l'anzianità assoluta attribuita all'ultimo pari grado iscritto nel ruolo nell'anno in cui viene espletato il concorso. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito con le prime vacanze che si formeranno nel grado per effetto delle promozioni al grado superiore.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (4157).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Durand de la Penne concernente: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali ».

FORNALE, *Relatore*. In merito a questa proposta di legge non ho che da riferirmi a quanto ho già avuto occasione di dire la settimana scorsa, allorché la Commissione ebbe ad esaminare il provvedimento in sede referente. In ogni modo, si tratta di chiarire che, quando fu approvata la legge 25 gennaio 1962, n. 24, al cui articolo 1 si stabiliva che per gli ufficiali delle tre Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali, l'anzianità di servizio, ai fini della progressione economica dello stipendio, è computata dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età, noi intendemmo che di questa norma di legge potessero fruire tutti gli ufficiali che avessero prestato servizio da sottufficiale. Poiché sembra, invece, siano stati esclusi, in sede di applicazione della norma stessa, alcune categorie di ufficiali, la proposta di legge in esame tende a precisare, senza possibilità di equivoci, l'interpretazione da dare alla norma medesima.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Pertanto, il relatore non ha che da raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato alla difesa.** Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento, pur facendo osservare che l'interpretazione che s'intende ribadire con la proposta di legge è quella già data da tempo dal Ministero della difesa alla legge 25 gennaio 1962, n. 24.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Curti Aurelio: Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dello Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva (3461).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Curti Aurelio concernente: « Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva » (3461).

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele ha facoltà di riferire alla Commissione.

**LEONE RAFFAELE, Relatore.** Ricorderanno, gli onorevoli colleghi, come io ebbi già occasione di riferire su questo provvedimento. Mi limiterò, quindi, a ricordare brevemente le finalità di questa proposta di legge.

L'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, stabilisce che l'ufficiale dell'Esercito nella riserva, per essere valutato ai fini dell'avanzamento, deve, nel grado rivestito, aver compiuto in servizio permanente o in ausiliaria i periodi di coman-

do presso reparti prescritti dall'articolo 38, primo comma, e dall'articolo 109, primo comma della stessa legge.

Ora, poiché la stessa legge, all'articolo 167, prevede che gli ufficiali della Marina, nella riserva, in ausiliaria o di complemento, non solo sono esonerati da questo obbligo, ma, se giudicati « non prescelti » per una sola volta, possono essere nuovamente valutati per l'avanzamento, si tende con questa proposta di legge, a che gli ufficiali della riserva provenienti dai disciolti ruoli di mobilitazione, possano essere valutati per l'avanzamento anche se mancanti del requisito del comando di reparto prescritto, come dicevo, dall'articolo 38, primo comma e dall'articolo 109, primo comma della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137. Ciò in analogia, ripeto, con quanto avviene per la Marina ai sensi dell'articolo 167 della legge stessa.

Inoltre, si chiede anche che i predetti ufficiali che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, possano essere nuovamente valutati.

Già in occasione dell'esame di questo provvedimento in sede referente ebbi ad esprimermi favorevolmente su questa proposta di legge. Ribadisco ora quanto detto in quella occasione sottolineando la necessità di estendere, proprio per analogia con quanto avviene per la Marina, il beneficio della seconda valutazione ai fini dell'avanzamento, agli ufficiali delle altre Forze armate, esercito e aeronautica.

**PRESIDENTE.** L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo non è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, con particolare riferimento alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo unico, là dove si dice che « Gli ufficiali della riserva provenienti dai disciolti ruoli di mobilitazione, possono essere valutati per l'avanzamento anche se mancanti del requisito del comando di reparto... ecc. ». Esiste, già, la norma di cui all'articolo 19 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che prevede la possibilità, per tutti gli ufficiali della riserva, compresi quelli provenienti dai disciolti ruoli di mobilitazione, di conseguire una promozione anche se non in possesso del requisito del periodo di comando. Quindi, questo primo comma è da ritenere assorbito in quanto questa possibilità è già prevista all'articolo 19 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Per quanto riguarda, invece, il secondo comma dell'articolo unico, dove si parla degli ufficiali che per una seconda volta dovrebbero poter essere valutati se in una prima valutazione sono stati giudicati non prescelti, è da considerare che, in base alla vigente legge sull'avanzamento, l'ufficiale giudicato non idoneo non può più essere giudicato ai fini dell'avanzamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo unico, quanto ha detto ora l'onorevole Rappresentante del Governo è vero. Ma, proprio per questo si renderebbe necessario approfondire la ragione della mancata esecuzione di questa norma! La legge esiste, ma la mancata applicazione di essa risiede nella incertezza cui dà luogo il testo.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo unico, poi, io devo esprimere ancora tutta la mia meraviglia. Perché, se è vero quanto affermato dall'onorevole Sottosegretario di Stato, è anche vero che l'articolo 167 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 stabilisce che gli ufficiali in ausiliaria, gli ufficiali nella riserva, o gli ufficiali di complemento della Marina che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento... possono essere valutati nuovamente.

Ora non vedo perché questa possibilità di una seconda valutazione non debba sussistere anche per gli ufficiali dell'Esercito che si trovino nelle stesse condizioni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'ultima osservazione dell'onorevole Leone devo fare osservare che la disposizione di cui all'articolo 167 si riferisce a situazioni disciplinate dalle norme di avanzamento pre-esistenti alla legge n. 1137 del 1955. In ogni modo, all'articolo 150 di quest'ultima legge è prevista la possibilità, in via transitoria, di una seconda valutazione, anche per gli ufficiali dell'Esercito. Dice l'articolo 150 della legge 12 novembre 1955, n. 1137:

« L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, abbiano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo, nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 107.

Analogamente si provvede nei confronti dell'ufficiale, già della riserva che, giudicato non prescelto per l'avanzamento anterior-

mente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, sia stato trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della stessa legge n. 113, e in tale posizione abbia raggiunto i requisiti già previsti dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, per avere titolo ad una seconda valutazione nella posizione di riserva ».

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni fornite dall'onorevole rappresentante del Governo, dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Penso che si potrebbe trovare una formula di compromesso tra la tesi del relatore e quella del Governo, dal momento che la finalità del provvedimento, da quanto mi pare di aver capito, è quella di dare una interpretazione autentica ad una norma già esistente, a prescindere dalla posizione che, poi, ciascuno di noi potrà assumere a favore o contro tale interpretazione. Le dichiarazioni ora fatte dall'onorevole rappresentante del Governo possono costituire una sufficiente garanzia che l'interpretazione che sarà data alle norme esistenti sarà quella richiesta dal proponente e dal relatore.

Questa soluzione potrebbe anche evitare il pericolo che la proposta di legge non sia approvata dalla Commissione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per la prima parte dell'articolo unico della proposta di legge sono convinto che si tratta soltanto di applicare una norma già esistente. Per la seconda parte, l'onorevole Sottosegretario ha citato una legge precedente alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in forza della quale anche gli ufficiali dell'Esercito e della Aeronautica nella riserva potevano fruire di una seconda valutazione ai fini dell'avanzamento, mentre la legge n. 1137, ignorando la legge precedente, ha fatto una riserva in proposito soltanto per gli ufficiali della Marina!

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo propone di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che l'ulteriore esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire un più approfondito studio del problema da parte del Governo.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (4486):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina » (4477):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

CAIATI ed altri: « Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » (4439):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0
Astenuti . . . . .	8

(La Commissione approva).

DURAND DE LA PENNE: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (4157):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Amiconi, Angelucci Mario, Bacelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Mogliacci, Monasterio, Pacciardi, Pertini, Veronesi e Villa.

Si sono astenuti (nella votazione sulla proposta di legge n. 4439):

Amiconi, Angelucci Mario, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Chiatante, Leone Francesco e Monasterio.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI